



**SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR), PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISPettorato
NAZIONALE DEL LAVORO
CIG: Z013B9315F**

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1
OGGETTO DELL'INCARICO

1. Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento dell'incarico di *Data Protection Officer* (Responsabile della protezione dei dati di seguito RPD/DPO) a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le prestazioni da fornire nell'ambito del servizio, previa analisi dell'assetto organizzativo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in avanti "*Ispettorato*"), sono quelle definite dal citato Regolamento, come di seguito riportate in via generale e a titolo esemplificativo:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali;
- b) sorvegliare l'osservanza del predetto Regolamento europeo, l'attuazione delle Misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali dell'INL, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali;
- c) definire l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti;
- d) fornire, su richiesta, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- e) coadiuvare l'Ispettorato nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, indicazioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- f) fornire assistenza sulla predisposizione delle informative agli interessati, nonché su ogni atto o adempimento sul quale l'Ispettorato ritiene di dover acquisire un parere preventivo;
- g) coadiuvare l'Ispettorato nella attività di gestione degli affidamenti che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni;
- h) verificare la corretta conservazione dei documenti privacy;
- i) supportare la procedura di audit al fine di valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative adottate dall'Ispettorato nonché di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, partecipando all'elaborazione di un report finale nel quale è illustrato l'esito complessivo dell'audit;
- l) controllare che le eventuali violazioni di dati personali siano correttamente documentate, notificate e comunicate;
- m) cooperare con l'autorità di controllo;
- n) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- o) organizzare riunioni con il titolare e i referenti interni coinvolti nell'attuazione delle misure di sicurezza al fine di fornire un allineamento sull'evoluzione normativa e sulle conseguenti implicazioni sul sistema di gestione privacy aziendale;
- p) valutare gli impatti di nuovi progetti sulla protezione dei dati personali (applicazione della *Privacy by design* e *by default*).

2. Il DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente, interfacciandosi con il personale dell'Ispettorato e, nell'eseguire i propri compiti, dovrà tenere in debita considerazione i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Art. 2
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

1. In relazione alle attività di cui all'art. 1, il DPO assicura, a pena di quanto previsto dall'art. 3:

- a) la presenza fisica presso la sede l'Ispettorato almeno due volte al mese;

- b) fermo restando quanto previsto alla lett. a), la presenza attraverso connessioni audio/video da remoto, ove necessario;
- c) la presenza presso la sede dell'Ispettorato in caso di visite ispettive dell'autorità di controllo, entro un termine massimo di 24 ore dalla richiesta formulata da parte dello stesso Ispettorato e per tutta la durata delle attività;
- d) il riscontro – per iscritto e con pareri adeguatamente argomentati – entro 48 ore alle richieste formulate dall'Ispettorato in ordine a tutte le questioni concernenti l'oggetto dell'incarico;
- e) il supporto nella formazione del personale dell'Ispettorato sulle tematiche della protezione dei dati, tramite incontri in presenza ovvero tramite connessioni audio/video da remoto. Le iniziative in questione dovranno essere garantite in favore del personale dirigenziale e/o dei responsabili di area/processo dell'Ispettorato per almeno due sessioni l'anno;
- f) il supporto per l'aggiornamento del registro dei *data breach*, nonché per l'istruttoria degli stessi, attraverso riscontri per iscritto, entro tempistiche compatibili con i termini di notifica di violazione al Garante per la protezione dei dati personali;
- g) la reperibilità telefonica o tramite e-mail nei giorni lavorativi e durante il normale orario di lavoro osservato dal personale dell'Ispettorato;
- h) la produzione di una relazione, al termine dell'incarico, nella quale sarà riepilogata l'attività svolta.

Art. 3

PENALI

1. Il DPO riconosce all'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di cui al comma 2.
2. Nel caso di ritardo sui tempi di consegna o di erogazione del servizio, non imputabile all'Ispettorato, una penale nella misura dell'1% per ciascun giorno di ritardo fino alla misura massima di cui al comma 5.
3. Per procedere all'applicazione delle penali, il dirigente dell'Ufficio III della Direzione centrale coordinamento giuridico notificherà al DPO, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale il DPO potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che il DPO dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.
4. L'Ispettorato potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo al DPO, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Ispettorato potrà applicare al DPO penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell'appalto. Oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 4

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5, del GDPR il Responsabile della protezione dei dati "è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39".

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) *di carattere generale:*

- essere operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ispettorato per aver assunto incarichi ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse dello stesso Ispettorato;

- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfiribilità/incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso di operatore economico diverso dal professionista, il requisito deve essere posseduto dal soggetto o dai soggetti designati all'interno dell'organizzazione);

b) *di carattere speciale* (in caso di operatore economico diverso dal professionista, i requisiti devono essere posseduti dal soggetto o dai soggetti designati all'interno dell'organizzazione):

- possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in ingegneria o informatica (corso magistrale), ovvero laurea specialistica/magistrale equipollente ai sensi della normativa vigente;

- esperienza almeno quinquennale nel campo della gestione delle procedure sul trattamento dei dati;

- svolgimento almeno triennale del ruolo di DPO presso strutture pubbliche e/o private;

- esperienza in attività di formazione e/o docenza concernente le tematiche della protezione dei dati personali.

2. L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) nonché il *curriculum vitae* da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. b), digitalmente sottoscritti. Le dichiarazioni e le informazioni di cui al presente comma sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di operatore economico diverso dal professionista, le dichiarazioni e le informazioni sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante.

Art. 5

DURATA E DECORRENZA

1. L'incarico, che decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di affidamento e conferimento incarico, emanato all'esito della procedura, avrà la durata di due anni, fatta salva la possibilità di recesso anticipato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.

2. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato, di recedere dal rapporto al termine del primo anno sulla base di un proprio insindacabile giudizio.

Art. 6

IMPORTO DEL CONTRATTO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I servizi prestati saranno remunerati secondo il prezzo indicato nell'offerta economica.

2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore. Lo stesso è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso e invariabile, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Restano ad esclusivo carico dell'Ispettorato gli eventuali rimborsi spese legati alla partecipazione del DPO alle attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lett. d).

3. Il servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è 6AR513. L'Ispettorato rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972 (split payment). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:

a) verifica di regolare esecuzione da parte del dirigente dell'Ufficio III della Direzione centrale coordinamento giuridico ovvero di altro personale dell'Ispettorato successivamente incaricato;

b) verifica di regolarità che l'Ispettorato effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC), qualora previsto. Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Ispettorato procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7

ONERI SPECIFICI A CARICO DEL DPO

1. Per tutta la durata del contratto il DPO, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, è tenuto al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:

- a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Ispettorato;
- b) comunicare senza indugio all'Ispettorato ogni circostanza idonea ad avere influenza sull'esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardino.

2. Sono a carico del DPO, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.

Art. 8

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il DPO si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dell'adempimento dell'incarico:

- a) a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
- b) a non eseguire copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
- c) a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

Art. 9

DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alla presente procedura, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ispettorato. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo: DPO.INL@ispettorato.gov.it

Art. 10

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016, nonché a quanto disposto dalle Regole MePA eProcurement Acquistinretepa riferite alla specificata categoria dell'iniziativa Servizi.